

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

Seduta del 1° ottobre 1956

ONOREVOLI COLLEGGHI' — Con recente provvedimento del C.I.P., a decorrere dal 1° ottobre 1956, il prezzo dello zucchero raffinato è stato portato da lire 14.000 a lire 13.000 a quintale e quello dello zucchero cristallino è stato ridotto da lire 13.000 a lire 12.450 a quintale, franco fabbrica, imposta e tasse escluse.

In vista dei programmi di espansione del consumo di questa derrata importante per l'alimentazione, è stato richiesto al Governo di concorrere cercando di apportare una sensibile diminuzione all'imposta di fabbricazione, che rispetto ad altri Paesi è tuttora molto elevata.

Al riguardo non si deve per altro dimenticare che i governi del dopoguerra hanno

evitato, nonostante le imperiose esigenze di bilancio, un allineamento, in sede di rivalutazione, dell'imposta sullo zucchero alle quote del periodo prebellico rispetto alle quali l'odierna imposta è inferiore di oltre la metà. Devesi in parte a questa sensibile riduzione dell'imposta, in concorrenza con altri fattori (di reddito, di aumento della popolazione, di stabilità di prezzi), il considerevole sviluppo del consumo dello zucchero che si è elevato da 7-8 chili *pro-capite* del decennio prebellico a 17 chili *pro-capite* attuali.

Pur essendo auspicabile in futuro una riduzione di imposta sui generi essenziali di alimentazione, il Governo deve far presente che le attuali condizioni del bilancio statale,

rese estremamente rigide da continue e pressanti esigenze di spesa, nonché il programma di riduzione del disavanzo, non consentono apprezzabili riduzioni di questa imposta, a meno che non si seguissero in sua sostituzione altre certe fonti di sicuri cespiti.

Ciò non pertanto il Governo ha ritenuto di concorrere all'accennato programma di ulteriore sviluppo del consumo dello zucchero cominciando a rinunciare al prevedibile maggiore gettito del periodico aumento di consumo annuo, che è in media del 5 per cento, diminuendo l'imposta di fabbricazione di lire 5 per chilogrammo. L'imposta pertanto sullo zucchero di prima classe viene diminuita da lire 9.200 a lire 8.700 a quintale e quella sullo zucchero di seconda classe viene diminuita da lire 8.835 a lire 8.350.

Una riduzione proporzionale d'imposta viene apportata, come di consueto, anche allo zucchero impiegato nelle industrie agevolate, nonché negli altri prodotti dolcificanti, e ciò nella misura di cui alle disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento.

Infine è apparso necessario modificare la dizione dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 924, riguardante l'esenzione dall'imposta per il contingente di zucchero destinato alla produzione di un alimento delle api, sostituendo alle parole « gli zuccherifici autorizzati dal Ministero per le finanze », le parole: « gli stabilimenti autorizzati dal Ministero per le finanze, d'intesa con il Ministero per l'agricoltura e foreste ». Ciò perché nessun zuccherificio sia in passato sia al presente, ha chiesto di produrre detto alimento che potrà quindi essere prodotto da qualsiasi stabilimento autorizzato.

In relazione poi alle concrete possibilità di un aumento del consumo dello zucchero per gli impieghi industriali, il Ministero delle finanze si riserva di studiare la possibilità di opportuni provvedimenti intesi ad una possibile espansione delle misure in atto, secondo criteri obiettivi economici e finanziari.

* * *

La produzione di zucchero mediante estrazione dal melasso è in continuo aumento ed ha raggiunto i 500.000 quintali. I procedimenti oggi applicati su scala industriale sono diversi: barite, resine a scambio ionico, calce (Steffen).

Tali procedimenti sono applicati sia durante la campagna di lavorazione delle barbabietole, come fuori campagna, sia con passaggio diretto dei melassi dallo zuccherificio

all'impianto di dezuccherazione, sia utilizzando melasso di altra provenienza.

Trattandosi di un settore produttivo difeso dalle importazioni e controllato nei prezzi, si è ritenuto di dover prendere in considerazione il diverso valore delle materie prime di provenienza dello zucchero al fine di proporzionarne opportunamente le situazioni economiche, incrementando nel contempo le entrate dello Stato.

Un provvedimento avente gli stessi fini è già in vigore per gli alcoli, con la differenza però che il provvedimento in esame prevede l'applicazione del tributo sulla materia prima, mentre per gli alcoli è applicato al prodotto finito.

Il prezzo delle barbabietole è, come noto, determinato in base al contenuto zuccherino e il provvedimento n. 547 del 22 marzo 1956 del Comitato interministeriale dei prezzi fissa in lire 54,19 il prezzo del quintale-grado delle barbabietole da zucchero della campagna 1956. Il prezzo del saccarosio contenuto nel melasso è invece determinato dal provvedimento tuttora in vigore n. 255 del 31 dicembre 1950 pure del Comitato interministeriale dei prezzi, in lire 15,75 al chilo, base 50 per cento di contenuto in saccarosio, ossia in lire 31,50 per quintale-grado di saccarosio contenuto nel melasso.

Si ha quindi una differenza di lire 2.269,90 fra il prezzo del saccarosio contenuto nella bietola e il prezzo del saccarosio contenuto nel melasso. A questa differenza si è ritenuto di dover raggugliare la misura del diritto erariale che viene proposto col provvedimento in esame.

Il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero e il relativo regolamento, già prevedono il caso della lavorazione di melassi per la produzione di zucchero e dettano le norme per i controlli fiscali. Il tributo non presenta quindi difficoltà di accertamento. Per semplificazione amministrativa e contabile si è ritenuto opportuno consentire la liquidazione mensile e il rinvio del versamento, da effettuarsi nello stesso modo previsto per l'imposta di fabbricazione, al terzo giorno non festivo del mese successivo a quello della immissione dei melassi alla dezuccherazione.

* * *

L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, che, per lo svolgimento dei suoi programmi assistenziali, acquista prodotti nazionali soggetti ad

imposta di fabbricazione (zucchero, surrogati del caffè, ecc.), ha più volte chiesto l'esonero dal pagamento di detta imposta, basandosi sul disposto dell'articolo 9, n. 1, del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, che esonera la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. (ora A.A.I.) da qualsiasi tributo sia verso lo Stato sia verso gli enti locali.

Tale norma per altro, dato il carattere subiettivo della esenzione, non può riguardare, come ha riconosciuto l'Avvocatura generale dello Stato, le imposte di fabbricazione, eppertanto non si è avuto modo di assecondare la richiesta.

Senonché ragioni di carattere economico e di opportunità meritano la più attenta considerazione. Fra questo ha rilievo del tutto particolare il fatto che l'A.A.I., mentre non può rifornirsi di prodotti nazionali in esenzione da imposta, può invece, in base al punto 6° del medesimo articolo 9 del precitato decreto 4 gennaio 1946, n. 5, importare dall'estero gli stessi prodotti in franchigia da ogni diritto doganale, compresa la sovrimposta di confine — corrispondente all'imposta interna di fabbricazione — e pagando quindi la merce ad un prezzo inferiore a quello del mercato interno.

Il contrasto evidente risultante da tale analisi comparativa delle disposizioni del provvedimento, porta all'assurdo economico di costringere un'amministrazione, per giunta statale, a rifornirsi all'estero, attingendo dalla gestione valutaria dello Stato, mentre la produzione nazionale può soddisfare appieno le sue richieste.

Per assicurare quindi il massimo sviluppo dei programmi assistenziali, specie nei riguardi dell'infanzia bisognosa, senza sottrarre fondi ai vasti compiti demandati all'A.A.I. che, col sopraccennato decreto pur si vollero favorire, si è predisposto l'articolo 7 del decreto-legge col quale si esentano dall'imposta di fabbricazione i prodotti nazionali, che ne sono soggetti, destinati dall'A.A.I. ai fini assistenziali, estendendo il beneficio anche alle partite di prodotti che detta amministrazione abbia acquistati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i quali non sia stato assolto il tributo in via definitiva, in attesa della sistemazione della particolare questione.

Del decreto-legge adottato si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla de-zuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 1° ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, riguardante modificazioni in materia di imposte di fabbricazione, di imposte sul consumo e di dazi doganali;

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 924, che esenta dall'imposta di fabbricazione un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8.000 di zucchero per la preparazione di uno speciale alimento per le api,

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ridurre le misure dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini; di istituire un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e di esentare dall'imposta di fabbricazione i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali e destinati a scopi assistenziali,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA.

ART. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 8.700 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di lire 8.350 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento delle api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 3.780 e di lire 3.628, a seconda che trattasi di zucchero di prima classe o di zucchero di 2ª classe.

ART. 2

Il contingente di zucchero, stabilito dall'articolo 7 del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, da impiegare in ciascun esercizio finanziario nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al 2° comma del precedente articolo 1.

Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso articolo 7 del sopraccennato decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50.

ART. 3.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

Glucosio solido	L.	4.350
Glucosio liquido	»	2.175
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	»	6.525

Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84 per cento. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore a 0,70 per cento, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato. L. 3.000

Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito » 7.612

Maltosio o sciroppo di maltosio — escluso l'estratto di malto — che nel consumo possano servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido.

Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

ART. 4.

All'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 924, le parole « gli zuccherifici autorizzati dal Ministero delle finanze » sono sostituite dalle parole « gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

ART. 5.

Sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, sia contemporaneamente alla lavorazione delle barbabietole o di altre sostanze zuccherine, sia separatamente, è dovuto un diritto erariale nella misura di lire 2.270 per ogni quintale di saccarosio contenuto nei melassi stessi.

ART. 6.

Il diritto erariale di cui all'articolo precedente verrà versato alla competente Sezione di Tesoreria provinciale non oltre il terzo giorno non festivo del mese successivo a quello nel quale il melasso è stato passato alla dezuccherazione.

Per le modalità di versamento del diritto erariale e per quant'altro non previsto dal presente decreto, si applicano le norme del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 per cento, che è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

ART. 7.

L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A. A. I. I.), oltre a godere delle agevolazioni fiscali previste dal decreto luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, e successive modificazioni, è esentata dal pagamento delle imposte di fabbricazione sui prodotti nazionali ad essa occorrenti per l'adempimento dei suoi fini assistenziali.

L'esenzione prevista dal precedente comma si applica, ove il tributo non sia stato già assolto, ai prodotti che detta Amministrazione abbia acquistati e destinati all'attuazione dei programmi assistenziali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 8.

Gli esercenti degli stabilimenti che provvedono alla dezuccherazione del melasso devono fare denuncia delle quantità di melasso possedute, anche se viaggianti, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto..

Coloro che omettono di presentare la denuncia di cui al precedente comma o la presentano inesatta od in ritardo sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale gravante sulla quantità di saccarosio contenuto nel melasso non denunciato o denunciato in ritardo.

La pena pecuniaria è ridotta a un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi cinque giorni previsti dal primo comma del presente articolo.

ART. 9.

Le misure d'imposta stabilite dal presente decreto si applicano allo zucchero in natura che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, si trovi nei magazzini vincolati alla Finanza o sia viaggiante con bolletta di cauzione.

ART. 10.

Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

ART. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956.

GRONCHI

SEgni — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI
CORTESE — COLOMBO.

Visto, il *Guardasigilli*: MORO.